

CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI

Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per i titoli delle categorie sopra richiamate e con riferimento a quanto previsto dal già citato D.P.R. 220/2001, la Commissione stabilisce di attenersi ai seguenti criteri:

TITOLI DI CARRIERA

Max Punti 20

Per la valutazione dei titoli di carriera viene fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 11, nonché degli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/2001, ed in particolare:

- Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente p. 1,200 x anno
in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Radiologia - cat. D prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di dipendente p.1,800 x anno
in qualità di Collaboratore Prof.le Sanitario – Tecnico Radiologia – cat. Ds con incarico di coordinamento prestato a tempo pieno (36 ore settimanali)
- Il servizio prestato non a tempo pieno verrà valutato in proporzione all'orario settimanale svolto, purché lo stesso non sia inferiore a 12 ore settimanali.
- Il servizio prestato in qualità di dipendente presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza (DRP 220/01 art. 21 c. 3)
- Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi svolti presso privati non accreditati o ai periodi svolti tramite cooperative/agenzie interinali anche se prestati presso enti pubblici e/o privati - accreditati.
- Servizio militare/civile in qualità di Tecnico di radiologia p. 1,200 x anno
(solo se prestato dopo il conseguimento del titolo di studio)
- Servizio prestato all'estero in qualità di Tecnico di radiologia p. 1,200 x anno
(solo se allegato il Decreto di riconoscimento ai sensi art. 22 DPR 220/2001)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

Max Punti 2

Il titolo di studio ritenuto valido quale requisito di ammissione non verrà valutato.

Verranno altresì valutati soltanto i seguenti titoli di studio:

- Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Tecniche/diagnostiche p. 1,000
- Dottorato di Ricerca attinente p. 2,000
- Master professionalizzanti Universitari
(es: Packs, RM, Angiografia interventistica, senologia, ecografia) p. 0,500
- Master coordinamento Universitario p. 0,500

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

Max Punti 2

La commissione stabilisce che verranno valutati i singoli lavori prendendo in considerazione solamente le pubblicazioni edite a stampa su riviste indicizzate e/o impattate tenendo conto dell'originalità della produzione, dell'importanza della rivista, della continuità, dei contenuti dei singoli lavori, del grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione da conferire e dell'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione procederà alla valutazione con un punteggio globale attribuendo:

- pubblicazione/case report p. 0,100 (cad)

- abstract/poster

p. 0,050 (cad)

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Max Punti 6

La Commissione stabilisce i seguenti criteri per l'assegnazione dei punteggi da attribuire al curriculum formativo e professionale dei candidati, sulla base delle documentazioni presentate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11 lettera d) del D.P.R. 220/01:

La commissione fissa i seguenti criteri nel rispetto del limite di punteggio sopra individuato:

Attività libero-professionale/borsa di studio/co.co.co.	p. 0,600 x anno
presso pubbliche amministrazioni in qualità di Tecnico di radiologia	
Servizio svolto tramite agenzie interinali c/o SSN in qualità di tecnico di radiologia	p. 0,600 x anno
Corsi di perfezionamento universitari	p. 0,200 (cad)
Attività di docenza universitaria	p. 0,500 x a/a

I suddetti titoli (master, corsi di alta formazione e corsi di perfezionamento) verranno valutati soltanto se attinenti al profilo da conferire e se già conseguiti al momento della scadenza del bando.

Eventi formativi in qualità di relatore p. 0,050 cad.

Altri eventi formativi in qualità di uditore non valutabili in quanto oggetto di formazione obbligatoria.

Non verrà attribuito alcun punteggio ai periodi di attività svolti presso privati non accreditati o ai periodi svolti tramite cooperative anche se prestati presso enti pubblici e/o privati – accreditati.

Vengono determinati, altresì, i seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

- I servizi saranno valutati sino alla data del rilascio del relativo certificato oppure, in presenza di autocertificazione, farà fede la data della stessa;
- I certificati, per essere oggetto di valutazione, debbono essere rilasciati dal legale rappresentante dell'Ente in originale o in copia autenticata o autocertificata;
- In caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- I servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra loro;
- Per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a 15 giorni;
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati le annate saranno calcolate dal 31/12 del primo anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le mensilità dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
- l'attività lavorativa sarà valutata solo se verrà dichiarata in maniera chiara la tipologia di contratto sottoscritto;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno valutati titoli di studio dai quali non sarà possibile evincere dati sufficienti per successivi controlli;

- non saranno assegnati punteggi alle idoneità in concorsi.

La Commissione stabilisce infine che non sarà attribuito alcun punteggio a qualsiasi documento attestante attività non rientranti tra quelle sopra specificate, e stabilisce altresì di non attribuire alcun punteggio a qualsiasi documento che non sia autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni. (D.P.R. 445/2000).